

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Pdc.: Funz. Amm. Angela MONTI 0649862529

Tel: 0649862529; posta elettronica: rep3div6sez1@persociv.difesa.it

Allegati: //

Annessi: //

OGGETTO: Rideterminazione assegno ad personam ex militari transitati.

A: FP CGIL

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento: nota FP CGIL in data 8 gennaio 2021.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Si riscontra la nota in riferimento con cui codesta organizzazione sindacale, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021 che riconosce ai dipendenti civili un aumento dell'indennità di amministrazione, ha chiesto un intervento di questa Direzione Generale volto a rideterminare l'importo dell'assegno ad personam degli ex militari transitati.
2. Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
3. Il D.M. 18 aprile 2002 riconosce al personale militare transitato nei ruoli civili l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile, nel caso in cui il trattamento economico di destinazione, spettante a titolo di assegni fissi e continuativi sia inferiore a quello precedentemente goduto.
4. Dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 2, comma 8 del citato D.M., in particolare, si evince che nella base di calcolo dell'assegno ad personam, occorre computare tutti gli elementi fissi e continuativi del trattamento economico, ovvero tutto ciò che risulta essere parte strutturale dello stesso.
5. Con riferimento all'indennità di amministrazione, richiamata nella nota in riferimento, si evidenzia che è stata istituita dall'art. 34 del CCNL 1994/1997 che ne ha previsto il carattere di "generalità e continuità". Nell'allegato B, tabella I, comma 3 del citato CCNL, invece, è stato specificato che "le indennità di amministrazione vengono corrisposte nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare".
6. Con l'art. 28 del CCNL 1998/2001, inoltre, le parti sociali hanno espressamente incluso l'indennità di amministrazione nell'elenco delle singole voci che compongono la struttura della retribuzione e con il successivo art. 33, così come integrato dall'art. 17, co. 11, del CCNI del 16 maggio 2001, hanno, infine, stabilito che la citata indennità "è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente" e, dunque, è sicuramente parte strutturale del trattamento economico.
7. Alla stregua delle sopra richiamate disposizioni, ne consegue che l'indennità non può che rientrare nel concetto di "trattamento economico" sulla base del quale deve modularsi l'assegno ad personam, al fine di coprire l'eventuale divario tra il trattamento economico in godimento all'atto del transito e quello spettante nel nuovo status di civile.
8. Il succitato riferimento operato dal DM 18.04.2002 agli "assegni fissi e continuativi", pertanto, induce ad affermare che il trattamento economico in godimento ai dipendenti civili è costituito non solo dallo stipendio, ma da ogni altra indennità percepita con continuità; tale è certamente

l'indennità di amministrazione che ha natura fissa e ricorrente e viene corrisposta a tutto il personale civile per 12 mensilità, analogamente allo stipendio tabellare (vedi punto 5).

9. Quanto, infine, alla tredicesima mensilità tuttora disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. C.P.S. 263/1946, si osserva che essendo stata prevista a titolo di mera gratificazione, non può essere considerata alla stregua dello stipendio tabellare e quindi non può considerarsi utile per il calcolo dell'assegno ad personam.
10. L'importo di quest'ultima, dunque, non rientra tra le voci da inserire nei decreti di inquadramento economico e, del resto, gli stessi uffici preposti, nel fornire alla Direzione Generale gli importi annui lordi degli emolumenti fissi e continuativi utili per il calcolo dell'assegno ad personam, non menzionano affatto il rateo della tredicesima mensilità percepito dal militare, proprio in virtù del fatto che il raffronto tra il trattamento economico di provenienza e quello di destinazione viene effettuato esclusivamente sulla base degli importi tabellari espressi in valori annui lordi.
11. Per tutte le considerazioni suesposte, si ritiene di non dover effettuare alcuna rideterminazione dell'assegno ad personam.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO)